

Ilario Belloni\*

## La pena tra filosofia e diritto. Spunti per una discussione critica

### Abstract

Questo saggio si ispira alle riflessioni contenute nel libro di U. Curi, *Il colore dell'inferno. La pena tra vendetta e giustizia*, che vengono discusse per proporre una revisione critica del dibattito sulla pena e per suggerire un modello di "filosofia del diritto" che, incentrandosi proprio sul tema della pena, possa costituire un nuovo percorso di integrazione tra un campo di studi eminentemente filosofico e uno propriamente giuridico.

### Keywords

Pena, Filosofia, Diritto, Filosofia del diritto, Giustizia

1. Tra filosofia, filosofia del diritto, diritto. – 2. Cosmogonia della pena. – 3. Il *potere* della pena. – 4. Una filosofia del diritto *ben intesa*.

### 1. Tra filosofia, filosofia del diritto, diritto

Oltre che da una suggestione di Simone Weil, evocata dall'autore fin dal titolo, l'ultimo lavoro di Umberto Curi, *Il colore dell'inferno. La pena tra vendetta e giustizia*<sup>1</sup>, muove da un rilievo di Jacques Derrida, secondo cui sarebbe lecito chiedersi come mai la discussione sulla pena non abbia "(quasi) mai trovato, fino a oggi, uno spazio propriamente filosofico nell'architettura di un grande discorso filosofico in quanto tale"<sup>2</sup>. Sempre in cerca di un terreno adatto su cui essere sviluppato e di uno strumento di indagine ap-

---

\* Professore associato di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa:  
ilario.belloni@unipi.it

<sup>1</sup> Curi 2019. Il "colore dell'inferno" è una espressione che Simone Weil impiega, con riferimento alla pena, nel saggio *Attesa di Dio*, ove scrive: "A causa dell'assenza di Cristo, la mendicizia in senso lato e l'atto penale sono forse le due cose più atroci di questa terra, due cose quasi infernali. Hanno il colore stesso dell'inferno" (Weil 1996 [1950]: 118).

<sup>2</sup> Riportato in Curi 2019: 13.

propriato con cui essere analizzato, il tema della pena mostrerebbe dunque di non essere tuttora affrontato adeguatamente dal punto di vista filosofico. Diverse sarebbero, ad avviso di Curi, le prove di tale ‘mancanza’: prima tra tutte, l’assenza di un’argomentazione razionale che giustifichi alla radice il cosiddetto “modello retributivo”; del pari, filosoficamente carenti appaiono le concezioni alternative a quella retributiva, per lo meno fino alla recente elaborazione di una concezione “riparativa” della giustizia, che potrebbe costituire, secondo l’autore, a certe condizioni (teoriche e di prassi applicativa), “una via d’uscita dalla crisi dell’idea stessa di pena”<sup>3</sup>.

Una tesi di questo tipo, per quanto apparentemente sorprendente, se si considera la mole di studi dedicati al tema della pena *anche* in ambito filosofico, sembra, in realtà, veicolare una verità di fondo: quella secondo cui non sia emerso fino ad ora quell’argomento *decisivo* che valga a far superare, una volta per tutte, una logica che sempre pare ristagnare nonostante le molte e accese discussioni, vale a dire quel legame inestricabile tra colpa e pena che rende, per certi versi, *retributivi* argomenti o modelli che pure tentano di porsi come alternativi rispetto a quelli tradizionali o dominanti. E, se questo potrebbe essere vero – al fondo – per l’orizzonte filosofico, qualche dubbio che possa esserlo nondimeno in riferimento a quello giuridico sovrviene. Anche in questo caso un interrogativo appare lecito: lo spazio, certo ampio, che il discorso sulla pena ha trovato in ambito giuridico corrisponde ad un’ampiezza di visioni e argomentazioni che pongono radicalmente in crisi quel nesso inestricabile, dando così a quel discorso un volto e uno spazio del tutto nuovi e atipici nell’architettura di un grande discorso giuridico in quanto tale? I dubbi che si possono nutrire al riguardo<sup>4</sup>, al pari di quelli nutriti da Derrida in relazione all’ambito filosofico del discorso sulla pena, potrebbero indurre a situare quest’ultima in una terra di nessuno, ovvero in nessun-luogo; semmai, non venendo compiutamente integrata e giustificata né in un orizzonte propriamente filosofico né in uno propriamente giuridico, essa sembra potersi porre letteralmente *tra* filosofia e diritto, equidistante dall’una e dall’altro ma sempre in costante tensione verso l’una e l’altro. Con il rischio che, perdendo tale precaria equidistanza in seguito a un’attrazione verso uno dei due poli, il discorso sulla pena possa perdere, a seconda dei casi, quel *quantum* di ‘filosofico’ o di ‘giuridico’ che lo caratterizzerebbe.

In ciò, questo discorso pare atteggiarsi alla stessa maniera della filosofia del diritto, la quale – si rammenterà, con Bobbio<sup>5</sup> – finisce per trasfondersi in qualcosa di più prossimo alla teoria generale del diritto o alla dogmatica giuridica, se fatta dai “giuristi”, o in qualcosa di assimilabile alla filosofia politica,

---

<sup>3</sup> Curi 2019: 204. Nelle pagine seguenti e conclusive del volume quelle condizioni vengono puntualmente esplicitate, fino a delineare “una immagine totalmente nuova giustizia. *Senza spada, senza benda, senza bilancia*” (ibid.: 209). Anche in relazione a ciò viene ripresa un’immagine “weiliana” della giustizia, già messa a fuoco e analizzata in Greco 2009. Con specifico riferimento al tema della giustizia riparativa, si veda pure Mannozi 2003. Per un approfondimento dell’iconografia della giustizia si rimanda a Sbriccoli 2003 nonché, più diffusamente, a Prospero 2008.

<sup>4</sup> Ad alimentare il dubbio sta l’impressione che il dibattito *giuridico* sulla pena, di stampo prevalentemente giuspenalistico, al netto della novità rappresentata dalla “giustizia riparativa”, sia rimasto sostanzialmente invischiato col “principio della retribuzione”, al pari di ciò che Curi sottolinea essere avvenuto nel dibattito filosofico, nonostante fossero presenti, per lo meno in ambito filosofico-giuridico, l’opzione dell’utilitarismo giuridico e la tesi della separazione tra diritto e morale. Cfr., a questo proposito, Portinaro 2007 e, più diffusamente, Milazzo 2018, ove, attraverso una critica radicale della logica retributivistica, si tematizza invece una sovversione del nesso colpa-pena e delle categorie giuridiche implicate.

<sup>5</sup> Si richiama qui la nota distinzione/dicotomia, introdotta da Norberto Bobbio, tra una “filosofia del diritto dei filosofi” e una “filosofia del diritto dei giuristi” (Bobbio 1965).

quando non proprio alla speculazione filosofica pura, se fatta dai “filosofi”; in ogni caso, per non avere una sua peculiarità e un proprio statuto epistemologico-discorsivo. Ma, al pari della pena, si può ritenere che queste due realtà discorsive abbiano davvero una loro autonomia concettuale e di sapere che le renda praticabili e affrontabili? Come è noto, per lo meno in relazione al discorso filosofico-giuridico, il dibattito è ampio e ancora aperto<sup>6</sup>. E, riguardo al discorso penale, le cose potrebbero non stare poi così diversamente, e certo il merito del lavoro di Curi va riconosciuto (anche) sotto questo aspetto, poiché esso tenta di implementare, se non proprio di inaugurare, una discussione nuova, differente dalle solite riflessioni sul tema della pena, qualcosa che apporti una profondità e peculiarità filosofiche del tutto inusitate, facendo del discorso sulla pena un sapere filosofico a tutti gli effetti.

D'altronde, proprio la filosofia del diritto *ben intesa* – e vedremo nel seguito dello scritto quale possa essere il senso di un tale intendimento – sembra poter rappresentare un ambito discorsivo privilegiato per trattare il tema della pena, per dare ad esso dignità filosofica e giuridica insieme, per attrarre i due poli della ‘filosofia’ e del ‘diritto’, in modo da poter contribuire a colmare quella lacuna denunciata da Derrida da cui prende le mosse il libro di Curi<sup>7</sup>. Al contempo, proprio attraverso il discorso sulla pena, la filosofia del diritto può giungere a riconoscere meglio se stessa, ad individuare e sostenere la propria missione scientifica e culturale, oltre che il proprio statuto disciplinare.

Per riprendere il titolo di questo scritto, combinandolo con il sottotitolo del libro di Curi, i termini “filosofia” e “diritto” potrebbero fare da *pendant* a “giustizia” e “vendetta”: la riflessione su *dike* ha origini antiche, non a caso coincidenti con quelle della filosofia; e, d'altra parte, il *nómos* – seguendo, al riguardo, alcune suggestioni di Curi – ingloba, strutturandovisi attorno, il tema della vendetta (si pensi a principi e criteri tipicamente giuridici, come il principio retributivo e il criterio di proporzionalità, che sem-

---

<sup>6</sup> Il tema dell'identità disciplinare della filosofia del diritto è stato oggetto, almeno in Italia, di un recente dibattito, avviatosi con i primi due fascicoli della *Rivista di filosofia del diritto* (n. 1 e n. 2 del 2012), il cui numero di esordio è stato significativamente intitolato “Quale filosofia del diritto?”. Ai numerosi contributi iniziali (Ost, D'Agostino, Guastini, Finnis, Jori, Lacey, Cavalla, Atienza, Zaccaria, Barberis, De Sanctis, Montanari, Ferrajoli, Gardner, Ferrari, Pocar, Faralli, Tallachini, Sartor, Romano), tesi soprattutto ad illustrare la pluralità degli approcci e dei temi relativi alla filosofia del diritto, hanno fatto seguito, un paio di anni dopo, due interventi di Eugenio Rippepe, volti a dare centralità alla dimensione *storica* degli studi filosofico-giuridici e a riconoscere in essa una ridefinizione dell'identità scientifico-disciplinare della filosofia del diritto nonché un metodo utile ad una adeguata comprensione dei suoi contenuti (Rippepe 2014 e 2015). Ancora più di recente, un'altra rivista ha dedicato un intero numero monografico allo statuto disciplinare della filosofia giuridica, considerato non solo dal punto di vista prettamente scientifico ma anche, e soprattutto, da quello didattico (si tratta del numero della rivista *Teoria e critica della regolazione sociale* intitolato “Filosofia del diritto: il senso di un insegnamento”, edito nel 2016 a cura di Bruno Montanari, con interventi di Montanari, Riccobono, Amato, Greco, Incampo, Luzzati, Macioce, Marra, Moro, Pino, Scerbo, Velluzzi). Sempre in ambito italiano, già qualche anno prima dell'inaugurazione della *Rivista di filosofia del diritto*, il XXVI Congresso della Società italiana di Filosofia del diritto era stato espressamente dedicato al tema “L'identità plurale della filosofia del diritto” (gli atti sono stati pubblicati in Nerhot, 2008).

<sup>7</sup> In questa prospettiva, tra i numerosi contributi filosofico-giuridici si segnalano qui, senza pretesa di esaustività (e limitatamente a un ambito prevalentemente italiano): Quinton 1954; Hart 1981 [1968]; Ross 1972 [1970]; Cavalla 1979; Ferrajoli 1989; Cattaneo 1990; Gianformaggio 1993; D'Agostino 1993; Cavalla e Todescan 2000; Zanuso e Fuselli 2004; Becchi 2016<sup>2</sup>. Rilevanti in quest'ambito appaiono anche le considerazioni sul nesso tra colpa e pena, a partire da una critica delle implicazioni giuridiche del magistero cattolico, contenute in Lombardi Vallauri 2001. Altri contributi con significative incursioni filosofico-giuridiche sono provenuti da ambiti disciplinari affini a quello della filosofia del diritto, come la storia del diritto e il diritto penale stesso (si vedano, tra gli altri: Boonin 2008; Sbriccoli 2009; Acerbi e Eusebi 1998; Marchetti – Mazucato 2006; Fiandaca 2017).

brano condividere più di qualcosa con la logica della vendetta). Del resto, sappiamo anche come si possa dare – e storicamente si sia data – una *filosofia della vendetta* al pari di un *diritto della giustizia*, di un *nómos* che, pur nella sua ‘mancanza’, nella sua costitutiva imperfezione, anela quanto meno a *dike* (pensiamo ai presupposti e alle implicazioni giuridiche della cosiddetta “formula di Radbruch”)<sup>8</sup>. Dunque, un campo di parallelismi, simmetrie, polarità e, per certi versi, fungibilità: di nuovo, la filosofia del diritto può essere chiamata in causa – o meglio, potremmo dire in tal caso, chiamata in campo, in questo campo così individuato – per *congiungere* e *ordinare*, per *fare chiarezza* e *armonizzare*, ovvero per costituire un complesso di saperi che non tralasci nessuna di queste istanze.

## 2. Cosmogonia della pena

Il pensiero antico, non distinguendo saperi e discipline, pone, in merito al rapporto tra giustizia e pena, una questione fondamentale. Una questione certamente *filosofica*, già per il fatto stesso della sua *problematicità*: cosa risulta più violento in relazione alla giustizia? La violenza – *giusta*, in quanto *naturale* – della *phýsis* o la violenza del *nómos*, quella propria del diritto, *ingiusta* in quanto *innaturale*? La questione, rileva Curi, è posta nella *Politéia* platonica e formulata chiaramente da Glaucone in riferimento alla *pleonexía*:

non soltanto la *pleonexía* non va considerata una anomalia, ma al contrario occorre riconoscere che essa coincide con ciò che «ogni singola natura [*phýsis*] persegue naturalmente [*péphyken*] come un bene», mentre «il rispetto dell’uguaglianza, a cui tende la legge [*nómos*] è espressione di violenza [*bía*]<sup>9</sup>.

La pena, nel suo tentativo – sempre fallibile – di *fare giustizia*, scambiando quest’ultima con l’uguaglianza, non può che consistere in una *violenza*, più violenta della pretesa ingiustizia della *pleonexía* che vorrebbe vendicare. Anzi, la *pleonexía* non sarebbe *per (sua) natura* violenta, consistendo, appunto, in ciò che ciascuno è naturalmente vocato a perseguire come un bene.

Per riprendere la polarità filosofia-diritto, introdotta in apertura, se la sfera di ciò che appare come ‘naturale’ si è caratterizzata dal pensiero antico fino, per lo meno, alla tradizione teorica non a caso denominata “giusnaturalismo” come quella in cui si esercita il pensiero filosofico, la sfera dell’‘innaturale’, ovvero quella dell’‘artificiale’, si è contraddistinta per essere quella tipica dell’ambito in cui si sviluppa il pensiero giuridico. La pena, anche a tale riguardo, si situa in questo crocevia, *presa tra* filosofia e diritto: rapportata e riferita al *nómos*, e dunque espunta, come si è visto, dall’ambito ‘naturale’, essa viene ricompresa in quest’ultimo dal pensiero arcaico a proposito della *adikía*. Esiste un ordine in natura, un *kósmos* che, in quanto disciplinato e armonioso, deve essere costantemente preservato, ovvero restaurato in caso di turbamento: ogni atto che lo ponga in crisi deve essere considerato espressione di *adikía*,

<sup>8</sup> Per un approfondimento dei concetti di *dike* e *nómos*, nelle loro interrelazioni e significazioni filosofico-giuridiche, si vedano, a partire dagli studi “classici” come Havelock 1983 [1978] e Gigante 1993, i più recenti contributi di Jellamo 2005, Severino 2015, Stolfi 2020 nonché Buccolini e Lamarra 2019. Ancora, il tema del rapporto complesso – *fondamentale* per il diritto – tra *dike* e *nómos* è centrale nell’ultimo libro di Cacciari – Irti 2019.

<sup>9</sup> Curi 2019: 73.

ossia una vera e propria ingiustizia; in quanto tale, esso “deve essere ‘rimediato’ attraverso il *didónai díken*, il rendere giustizia dell’ingiustizia” (Curi 2019: 89).

Questo stigma, questa connotazione originaria della giustizia resta alla base, costituendone il presupposto, di quella identificazione tra colpa e pena che ha caratterizzato sostanzialmente da sempre il discorso e la prassi applicativa della pena. Nota Curi a questo proposito:

L’universo obbedisce alla legge che impone una perfetta simmetria di azione e reazione, sicché nulla potrà restare privo di un corrispettivo. Prima ancora che da considerazioni specifiche riguardanti la relazione fra giustizia e ingiustizia, questo modo di concepire l’ordine naturale e sociale scaturisce da uno schema logico, riferibile ad ambiti diversi e lontani, rispetto a quello propriamente giuridico. Si può anzi affermare che il nesso *dike-adikía*, inteso come indissolubilità fra azione e reazione, precede concettualmente, e fonda, la relazione giuridica<sup>10</sup>.

Questo è ciò che potremmo definire, seguendo la lettura proposta da Curi, come una “cosmogonia della pena”, la quale appare filosoficamente convincente ‘a valle’, per così dire, una volta cioè che si sia assunta l’idea di un cosmo sempre e comunque ordinato (e, dunque, da mantenere ordinato). Ma il problema resta ‘a monte’, dacché scarsamente convincenti si rivelano essere gli argomenti “cosmologici” e la ragione stessa di un tale ordine cosmico, accettato per lo più in un senso quasi fideistico e basato su suggestioni essenzialmente letterarie nonché su credenze mitico-religiose.

Tuttavia, per quanto Curi abbia gioco facile nel criticare, da questo punto di vista, l’assunzione di una prospettiva cosmologica in relazione a un tema come quello della pena quale restauratrice dell’ordine, restano aperte e alquanto problematiche talune questioni legate a questa prospettiva: formulate certo in modo più ‘laico’, le domande circa un “universo deterministico” o “indeterministico” in cui si collocherebbero le nostre azioni e i nostri comportamenti, i quali troverebbero o, al contrario, sarebbero del tutto privi di una ragion d’essere, si pongono (ancora) oggi come questioni ineludibili e controverse, animando un dibattito che è oramai sempre più vasto e articolato. Un dibattito in cui il tema della pena può trovare – ed anzi già trova – una sua peculiare collocazione e originale trattazione<sup>11</sup>, la quale forse potrebbe contribuire a dare ad esso quella prospettiva filosofica denunciata da Curi come tradizionalmente carente.

### 3. Il *potere* della pena

È opinione non poco diffusa quella secondo cui il sapere giuridico, una volta autonomizzatosi concettualmente il proprio oggetto di studio, sia divenuto esso stesso *autonomo* – nel senso più letterale del termine – e autosufficiente. Ma davvero il diritto può sviluppare un ambito discorsivo suo proprio, una

---

<sup>10</sup> Curi 2019: 87.

<sup>11</sup> Per una efficace sintesi delle posizioni sostenute in tale dibattito, nonché per un’analisi critica del tema del determinismo/indeterminismo in relazione alla problematica della pena (e, più in generale, alle categorie fondamentali del diritto penale) si veda, da ultimo, Milazzo 2018: spc. 98 ss., cui si rimanda anche per la ricca bibliografia di riferimento.

forma di argomentazione che sia tipicamente e pressoché esclusivamente *giuridica*<sup>12</sup> senza presupporre una dimensione *filosofica* più comprendente entro cui sviluppare il modello giuridico-argomentativo? Si ripropone, in definitiva, la questione dei rapporti tra diritto e filosofia e, ancor di più, dello statuto e della missione culturale e scientifica di un sapere, quale è quello della filosofia del diritto, che in tanto ha ragione di esistere in quanto funga da ponte e da porta d'accesso *per* la filosofia *nel* diritto (e forse anche *per* il diritto *nella* filosofia). Del resto, come è stato sostenuto, non si tratterebbe solo dell'opportunità di adottare una visione filosofica più comprendente, bensì di una irriducibile *filosoficità* di qualsivoglia discorso e sapere relativi al diritto, che, da questo punto di vista, certo non può dirsi in sé definito e autosussistente<sup>13</sup>.

Così, lungi dall'essere elementi divisivi dei due campi (della filosofia e del diritto), il tema della pena e l'ambito degli studi filosofico-giuridici finiscono col costituire, in questa prospettiva, uno strumento e un'occasione di congiunzione privilegiati. Potremmo dire, congiungendosi a loro volta e implicando l'uno l'impiego dell'altro, che la pena e la filosofia del diritto possono validamente rappresentare un terzo genere di campo su cui esercitare il pensiero: la pena *nella* filosofia del diritto e, al contempo, la filosofia del diritto che si costruisce e si riconosce come tale proprio occupandosi del tema della pena. Ciò, oltre tutto, consente una ri-comprensione dell'ambito del diritto, per lo meno del diritto *della* e *nella* modernità, che sembra strutturarsi precisamente attorno alla dimensione *punitiva*: la sovranità dello stato che si esercita attraverso un diritto essenzialmente *penale*, caratterizzatosi quale insieme di regole sull'uso della forza, e una traiettoria di pensiero che muove dai classici della filosofia politica, come Hobbes e Locke, fino ad arrivare alle riflessioni teorico-giuridiche novecentesche di Kelsen e Ross lo stanno a testimoniare<sup>14</sup>.

La pena, da questo punto di vista, non sembra avere altro scopo che quello del consolidamento del potere in sé e per sé considerato: essa funge, a tale riguardo, quale strumento di acquisizione del consenso, costituendo, se così si può dire, una sorta di 'palestra' della (e per la) sovranità. Non è un caso che tanto le prime riflessioni su diritto e potere, prodotte nell'ambito del giusnaturalismo moderno, quanto quelle successive, più mature, originatesi in contesti teorici e culturali profondamente mutati, tipici del giuspositivismo ottocentesco, insistano sulla relazione diritto-potere come mediata essenzialmente – e meglio sarebbe dire, esclusivamente – dalla pena. Un autore del giusnaturalismo seicentesco come John Locke non esitava a intendere per "potere politico"

il diritto di fare leggi che contemplino la pena di morte e di conseguenza tutte le pene minori, in vista di una regolamentazione e conservazione della proprietà, e il diritto di impiegare la forza della comunità

---

<sup>12</sup> Quella di una specificità e autonomia del ragionamento giuridico è la questione da cui prende le mosse, cercando di chiarirne i presupposti e le implicazioni, il volume di Schauer 2016 [2009].

<sup>13</sup> È stato proprio un giurista, Natalino Irti, e non un filosofo a segnalare più volte (cfr., tra gli altri, Irti 2004 e 2011) la carenza di una imprescindibile dimensione filosofica nei discorsi dei giuristi e a richiamare i "tecnici del diritto" ad un uso consapevolmente filosofico delle categorie giuridiche. Peraltro, è merito di Irti quello di aver ripetutamente invitato i filosofi a fare del diritto un oggetto privilegiato di riflessione e di aver promosso con essi un proficuo confronto (come in Irti – Severino 2001 e Cacciari – Irti 2019).

<sup>14</sup> Cfr. su ciò Curi 2002: 401 ss.

nell'esecuzione di tali leggi e nella difesa dello Stato da attacchi esterni: tutto questo soltanto ai fini del pubblico bene<sup>15</sup>.

Del resto, la logica giuridica in questione, già presente nello stato di natura e caratteristica del diritto naturale, non scompare affatto nello stato politico, in cui il "potere di esecuzione" della legge passa dal ritrovarsi nelle mani di ciascuno all'essere attribuito esclusivo del potere sovrano. Difatti, già nello stato di natura vige una legge la cui doverosa esecuzione è affidata – scrive Locke – "nelle mani di ogni uomo, per cui ognuno ha il diritto di punire il trasgressore di quella legge nella misura in cui ciò può impedire la sua violazione" (Locke 2007 [1960]: 191-192). Questo potere nelle mani di ogni individuo consiste, in definitiva, nel far rispettare i precetti della legge naturale, impiegando a tal fine la propria forza, ovvero procurando del "male" in modo da impedirne, in generale, altre possibili violazioni e in misura tale da ottenere, nel caso particolare, adeguata "riparazione"<sup>16</sup>.

Come Locke aveva precisato in un'altra opera specificamente dedicata all'argomento della legge naturale, quest'ultima consiste, né più né meno, in un

vincolo di diritto [...], secondo il quale ognuno è tenuto ad assolvere l'obbligo naturale, a compiere cioè quel dovere che ad ognuno spetta di compiere in ragione della sua stessa natura, oppure è tenuto a subire la pena dovuta, in caso di reato<sup>17</sup>.

Pena che Locke, riprendendo il solito meccanismo sequenziale comando-disobbedienza-inflizione di un male, non esita a far consistere nel male più grave, ossia nell'"uccisione" di chi, "avendo rinunciato alla ragione – comune norma e misura che Dio ha dato all'umanità – ha [...] dichiarato guerra all'intero genere umano". Il che è esattamente, nota Locke, ciò che si fa con "un leone o una tigre, una di quelle bestie selvagge con cui gli uomini non possono mettersi in società né ricevere sicurezza"<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Locke 1998 [1960]: 63. Altrove Locke ribadisce la sostanziale *penalità* della legge "civile": «A civil law is nothing but the agreement of a society of men either by themselves, or one or more authorised by them, determining the rights, and appointing rewards and punishments to certain actions of all within that society» (si tratta del manoscritto lockiano del 1678 intitolato «Law», consultabile in Goldie 1997: 269-70).

<sup>16</sup> A ciò corrispondono un diritto "generale" di punire, che è comune a tutti gli uomini, funzionale a inibire o impedire violazioni della legge naturale, e un diritto "particolare", che spetta a chi abbia "ricevuto il danno" procurato con una trasgressione della legge naturale e che consiste nel "cercare riparazione da colui che lo ha danneggiato" (Locke 2007 [1960]: 193). Su questi aspetti si veda anche Locke 1971 [1690]: 413, laddove Locke istituisce un nesso costitutivo tra "legge" e "sanzione del bene o del male", sottolineando che ogni "specie" di legge (la legge *divina*, la legge *civile*, la legge dell'*opinione* o della *reputazione*) "ha la sua diversa sanzione, cioè diverse ricompense e castighi. Infatti sarebbe del tutto vano supporre che venga posta una regola alle azioni libere degli uomini senza che vi sia annessa una qualche sanzione del bene e del male per determinare la sua volontà; dobbiamo dunque supporre che ovunque c'è una legge, ci dovrà essere anche qualche ricompensa o castigo annessi a quella legge". Nella stessa opera Locke ribadisce che ciò che appare "necessario e essenziale" per una legge è il "potere d'imporre la sua applicazione" (ibid.: 417) e, allorché tratta del "dovere", precisa che questo "non può essere inteso senza una legge, né si può conoscere o supporre una legge senza un legislatore o senza ricompensa e castigo" (ibid.: 97).

<sup>17</sup> Locke 1996 [1954]: 62.

<sup>18</sup> Locke 1998 [1960]: 75. Così Locke scrive in relazione a chi attentava alla vita altrui, mettendo in tal modo "in gioco" la propria (a cui dunque non ha più diritto); a conclusioni non dissimili giunge però anche riguardo alla figura del "ladro" (*thief*), sulla base di una supposizione alquanto singolare, secondo cui, pur non avendo costui "minimamente danneggia-

Nel giuspositivismo ottocentesco, mutato il contesto storico nonché i presupposti scientifici, culturali e filosofici delle ‘indagini’ sul diritto, non sembra destinata a mutare la *radice* di quest’ultimo, quasi fosse animato da una sorta di logica intrinseca. John Austin accompagna la sua definizione del diritto come “comando” con la specificazione che l’atto del comandare

è distinto dalle altre manifestazioni di un desiderio non per la forma nella quale il desiderio è manifestato, ma per il potere e per lo scopo della parte che comanda di infliggere un male o un dolore nel caso in cui il desiderio non sia eseguito<sup>19</sup>.

Al di là della forma, al di là del soggetto preposto a comandare, a rilevare è ciò che avviene in base a un comando (alla sua inosservanza), lo scopo cui esso mira, il male potenziale che esso veicola: in altri termini, solo se un comando *contiene* quel potere di infliggere un male o un dolore nel caso in cui il desiderio che ne costituisce l’oggetto non venga realizzato per inosservanza da parte del comandato, allora il comando sarà propriamente tale, ovvero propriamente “giuridico”, costitutivo del diritto positivo. D’altronde, alla base di entrambe le definizioni del diritto, quella lockiana e quella austiniana, non muta un assunto antropologico *fondamentale*, ossia quello di un essere umano, su cui il diritto si esercita, costitutivamente *sensibile* al dolore (come pure al piacere) e, in quanto tale, assoggettabile a qualcosa che, in definitiva, ne assecondi la natura.

#### 4. Una filosofia del diritto *ben intesa*

Diritto-potere-pena, dunque; ed anche: pena-sensibilità-dolore. Se c’è un punto in cui queste scanzioni, presenti, per quanto non esplicitate chiaramente, già in un autore come Locke, vengono non solo studiate e mostrate nella loro evidenza ma anche poste alla base di un vero e proprio discorso filosofico e giuridico dal corso nuovo, eminentemente *moderno*, questo può ben essere quel punto in cui il sapere filosofico-giuridico trova, forse per la prima volta, una propria ragion d’essere nonché una giustificazione storica, politica e culturale insieme.

Come si è già avuto modo di rilevare altrove<sup>20</sup>, è con Cesare Beccaria che verosimilmente si afferma una filosofia del diritto *ben intesa*, che farà di lì a poco *genere a sé*, smarcandosi tanto dalla tradizione

to” il derubato né “dichiarato una qualsiasi intenzione sulla sua vita”, per il solo fatto che abbia usato “la forza per ridurmi in suo potere, senza averne alcun diritto”, quali che siano le sue pretese, “ho ragione di supporre che colui che porterebbe via la mia libertà, qualora mi avesse in suo potere, potrebbe portarmi via qualsiasi altra cosa. Quindi è legittimo per me trattarlo come uno che si è messo in stato di guerra con me, e ucciderlo se posso” (Locke 2007 [1960]: 198). Sulla gravità delle violazioni della legge di natura e “gradazione” delle pene si veda pure il § 16 nonché il § 12 del *Secondo trattato su governo*, ove Locke scrive: “Per lo stesso motivo, un uomo nello stato di natura può punire violazioni minori della legge. Si chiederà, forse: con la morte? Rispondo: ogni trasgressione può essere punita nella misura e con la severità sufficiente a renderla un cattivo affare per l’offensore, a dargli motivo di pentimento e a dissuadere gli altri dal fare altrettanto. Ogni offesa che può essere commessa nello stato di natura; nello stato di natura può essere punita allo stesso modo e nella stessa misura che all’interno della società civile” (ibid.: 194).

<sup>19</sup> Austin 1995 [1954]: 21.



degli studi di filosofia della politica e dalla cosiddetta “scuola del diritto naturale” quanto dalla tradizione “romanistica” degli studi giuridici<sup>21</sup>. Nel *Dei delitti e delle pene* viene impiegato un armamentario propriamente filosofico, che soppianta quello della *iuris prudentia* e che tuttavia viene utilizzato dall’autore in funzione e in ragione del diritto<sup>22</sup>. Si tratta, dunque, di una tra le prime – se non la prima, nell’ambito della modernità – riflessioni *filosofiche* sul diritto: in particolare, su quel diritto “criminale”, ovvero sui fondamenti del diritto di punire, che, come si è detto, struttura l’*universale* della giuridicità moderna.

Riprendendo alcune suggestioni del sensismo di Locke e di Condillac<sup>23</sup> ma innovando rispetto al passato (filosofico) attraverso un’attenzione particolare alla prospettiva di politica del diritto, Beccaria rielabora l’argomento della *sensibilità* in riferimento alla pena, che definisce, non a caso, “motivo sensibile”<sup>24</sup>. Se come esseri *senzienti* non avvertissimo sempre e comunque *piacere* e *dolore* non vi sarebbe verosimilmente altro modo per indurci a tenere le condotte prescritte dalla legge che non fosse quello attraverso cui opera una pena (e, per converso, un compenso)<sup>25</sup>. La legge stessa si porrà, in quest’ottica, quale *standard* di sensibilità, istituendo una determinata pena in funzione di una sua autotutela: ecco perché le leggi “illuminate” a cui pensa – e che propugna – Beccaria rispecchieranno una società essa stessa “illuminata”, e dunque più “sensibile”, e certo non si doteranno di pene particolarmente severe; sarà più che altro necessario che le leggi risultino dotate di quelle caratteristiche *procedurali* (pubblicità, chiarezza linguistica, comprensibilità) e di quei contenuti *razionali* (“prontezza”, proporzionalità tra pene e delitti, e così via) tali da consentire e favorire il *discorso della/sulla sensibilità*<sup>26</sup>. Il che vuol dire far sì

<sup>20</sup> Sia consentito rinviare, al riguardo, a Belloni 2015. Anche al di là della tematizzazione – filosofica e giuridica insieme – della pena, è la modalità di trattare filosoficamente il diritto *tout court* ad apparire nell’opera di Beccaria (assieme a quella di Montesquieu, di qualche anno precedente) come un elemento di originalità e innovatività.

<sup>21</sup> Nell’*incipit* della sua celebre opera *Dei delitti e delle pene*, contenuto nell’avvertenza “A chi legge”, Beccaria rivolge la sua critica alla tradizione del diritto romano, giunta, attraverso le interpretazioni dei giuristi medievali e le opinioni dei *doctores iuris*, fino all’età moderna, mostrando come l’esperienza giuridica del suo tempo viva ancora dello “scolo de’ secoli i più barbari” e come pertanto occorra sincronizzare il diritto con tempi più “illuminati” (Beccaria 2007 [1766]: 31 ss.).

<sup>22</sup> Questo aspetto viene sottolineato nella lettura dell’opera di Beccaria proposta da Audegean 2014 [2010]. L’esclusività *filosofica* dell’approccio al diritto, che dovrebbe surrogare, nelle intenzioni di Beccaria, quello proprio della *scientia iuris*, è stata, da ultimo, ribadita dallo stesso Audegean in una sua intervista pubblicata e contenuta in Ippolito 2014: 53-61, ove si legge: “la produzione di norme penali non richiedeva la cognizione del diritto vigente o lo studio delle tradizioni passate, bensì la conoscenza di un ordine delle cose che precede e sorregge il diritto: quello dell’animo umano e della storia della civilizzazione. A questo genere di conoscenza, Beccaria dà il nome di *filosofia* o *scienza dell’uomo*” (ibid.: 55).

<sup>23</sup> Cfr. in proposito Zarone 1971: 15 ss., ove viene analizzata in dettaglio l’ispirazione filosofica sensista delle opere di Beccaria, a partire dalle *Ricerche intorno alla natura dello stile*. Per un raffronto tra la prospettiva filosofica lockiana e quella di Beccaria, relativo ai motivi psicologici del sensismo, con particolare riferimento al tema della pena di morte, si veda Lynn 1988.

<sup>24</sup> “Vi volevano de’ motivi sensibili che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell’antico caos le leggi della società. Questi motivi sensibili sono le pene stabilite contro agl’infrattori delle leggi” (Beccaria 2007 [1766]: 37).

<sup>25</sup> “Dico *sensibili motivi*, perché la speranza ha fatto vedere che la moltitudine non adotta stabili principii di condotta, né si allontana da quel principio universale di dissoluzione, che nell’universo fisico e morale si osserva, se non con motivi che immediatamente percuotono i sensi e che di continuo si affacciano alla mente per controbilanciare le forti impressioni della passioni parziali che si oppongono al bene universale” (*ibidem*).

<sup>26</sup> Sono le caratteristiche e i contenuti che Beccaria richiama proprio nel paragrafo e nei passi conclusivi del *Dei delitti e delle pene* (cfr. ibid.: 114-115).

che la pena sia più efficacemente *sentita*, sia in relazione ai corpi individuali che al corpo sociale; e ciò non significa che debba essere più intensa, bensì che sia in grado di disporre molto più agevolmente ed efficacemente a un calcolo in termini di piacere vs. dolore, trattando anzi con estrema attenzione il dato della “sensibilità” al punto da non infliggere sofferenze “inutili” agli essere *senzienti*, ad una umanità sempre drammaticamente esposta nella sua *vulnerabilità*.

Così formulato, l’argomento della sensibilità non appare *in-fondato* – come sembra emergere invece dalle pagine che Curi dedica al tema della sofferenza<sup>27</sup> – bensì filosoficamente denso e argomentato: è un argomento che rimanda, appunto, a una costitutiva vulnerabilità dell’essere umano, caratteristica, questa, che risulta decisiva nel discorso sulla pena e spiega forse quella mitica e originaria “imperfezione” del genere umano che, al di là della suggestione letteraria che attribuisce ad essa connotati valoriali e implicazioni di tipo mistico-religioso<sup>28</sup>, trova alfine una trattazione che ne mette in luce la ‘datità’, ovvero la sua fattualità<sup>29</sup> e che apre senz’altro la riflessione su scenari futuri<sup>30</sup>. Certo, anche quello della sensibilità si potrebbe rivelare, ad una attenta analisi, come un argomento opinabile e, in certi casi, contro-fattuale, poiché è empiricamente dimostrabile la *diversa* sensibilità presente tra gli esseri umani, la sua graduabilità nonché una componente di tipo soggettivo che può rendere ciascuno più o meno sensibile in determinate circostanze. Tuttavia, resta inopinabile il *dato*, il *fatto* di una sensibilità, seppur diffusa in modo vario e composito tra gli esseri non a caso denominati “senzienti”.

Semmai, la problematicità del dato si rivela soprattutto nel suo rapporto con il diritto, che, nel gestire la sensibilità, si appropria – ancora una volta – della vita, nella sua più esposta “nudità” e insiste, lavora su di un *corpo* al fine di “trattarlo”<sup>31</sup>. La questione problematica è quella del rapporto *necessario* tra pena e sensibilità e dunque della pensabilità stessa della pena in termini di qualcosa che produce (deve produrre) necessariamente dolore/piacere. E se si prescindesse dal dato della sensibilità verrebbe meno anche la ragion d’essere della pena?<sup>32</sup>

In buona sostanza, anche se impostato in termini di sensibilità, il discorso della pena non sembra poter ignorare la “pena come problema”<sup>33</sup>. Prima ancora della (o contestualmente alla) messa in questione del rapporto consustanziale tra colpa e pena – tema su cui il volume di Curi offre delle pagine estremamente dense e convincenti – un altro rapporto, altrettanto stretto e ‘originario’, ossia quello tra legge e pena, deve essere ripensato: Beccaria, quasi come se ne intuiva la natura problematica, aveva imposta-

---

<sup>27</sup> Cfr. Curi 2019: spc. 103 ss.

<sup>28</sup> Di “colpa tragica” parla Curi a proposito della *hamartia*, intesa come “generica difettività dell’umanità” (cfr. ibid.: 49 ss.).

<sup>29</sup> Ritornano utili, a questo proposito, le indicazioni fornite da Hart in relazione ai “truismi” – a partire proprio da quello della *vulnerabilità* umana – che strutturano ciò che egli definiva come “contenuto minimo del diritto naturale” (cfr. Hart 1965 [1961]: spc. 226 ss.).

<sup>30</sup> Un tema su tutti si impone, in quest’ottica, come *decisivo* (e per il dibattito e per gli scenari futuri della evoluzione del genere umano): quello del cosiddetto “potenziamento umano”, su cui è già ampia la discussione. Si veda, su ciò, tra gli altri, Llano Alonso 2018.

<sup>31</sup> Per le implicazioni in termini biopolitici di questo dispositivo giuridico è d’obbligo il rinvio a Agamben 1995 (ora disponibile anche in una versione estesa e integrale che ricomprende gli scritti dell’autore sul tema successivi alla prima edizione: Agamben 2018). Si veda anche, a tale riguardo, Rodotà 2006.

<sup>32</sup> Di nuovo, ritorna a questo proposito quanto mai *attuale* l’argomento del potenziamento umano.

<sup>33</sup> Si mutua qui il titolo del noto studio di Cavalla 1979, dedicato al tema in questione.

to la questione nei termini di una relazione piuttosto dilemmatica tra *forza*, *diritto* e *giustizia*<sup>34</sup> e aveva messo in guardia dal trattare quest'ultima in modo "essenzialistico"<sup>35</sup>.

D'altronde, la giustizia, seppure dovesse esistere in qualche modo o da qualche parte, di certo non abiterebbe questo mondo: amara constatazione, questa, avvertita in modo particolare da Curi, che insistentemente la ha messa in luce anche in scritti precedenti a quello qui discusso<sup>36</sup>. Dacché si è rifugiata presso Zeus, ogni 'umano' tentativo di riportarla tra gli uomini, attualizzandola, risulta infine tragicamente vano e produce quel dolore universale – questo sì, indubbiamente *cosmico* – che poco o niente ha a che vedere con il "dolore" tipico del discorso della sensibilità, che Beccaria pensava si potesse mitigare con la "dolcezza delle pene"<sup>37</sup>. Per questo altro tipo di dolore, nessun *phármakon*, nessuna pena è adatta. Solo forse, per restare alle suggestioni dei miti così cari a Curi, quella 'immaginata' felicità di Sisifo, a cui ci richiama Camus<sup>38</sup>, può sollevarci da questa condizione e alleviare le nostre pene, anche le più apparentemente "dolci".

---

<sup>34</sup> "Osservate che la parola *diritto* non è contraddittoria alla parola *forza*, ma la prima è piuttosto una modificazione della seconda, cioè la modificazione più utile al maggior numero" (Beccaria 2007 [1766]: 39).

<sup>35</sup> "Bisogna guardarsi di non attaccare a questa parola *giustizia* l'idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, o di un essere esistente; ella è una semplice maniera di concepire gli uomini, maniera che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno" (*ibidem*).

<sup>36</sup> È il tema del "rifugio" della Giustizia presso Zeus (su cui si veda Curi 2002: 405).

<sup>37</sup> L'espressione è utilizzata da Beccaria come titolo del cap. XXVII del *Dei delitti e delle pene*.

<sup>38</sup> Il riferimento è naturalmente alla rilettura del mito di Sisifo proposta in Camus 1980 [1942].

## BIBLIOGRAFIA

- Acerbi A. e Eusebi L. (eds.) 1998, *Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale*, Milano: Vita e Pensiero.
- Agamben G. 1995, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino: Einaudi.
- Agamben G. 2018, *Homo sacer. Edizione integrale 1995-2015*, Macerata: Quodlibet.
- Audegean Ph. 2014 [2010], *Cesare Beccaria, filosofo europeo*, Roma: Carocci (ed. or. *La philosophie de Beccaria: savoir punir, savoir écrire, savoir produire*, Paris: Vrin).
- Austin J. 1995 [1954], *Delimitazione del campo della giurisprudenza*, a cura e con introduzione di Mauro Barberis, Bologna: il Mulino (ed. or. *The Province of Jurisprudence Determined and the Uses of the Study of Jurisprudence* [1832], London: Weidenfeld and Nicolson).
- Beccaria C. 2007 [1766], *Dei delitti e delle pene*, a cura di Alberto Burgio e con una prefazione di Stefano Rodotà, Milano: Feltrinelli (ed. or. *Dei delitti e delle pene*. Edizione quinta di nuovo corretta ed accresciuta, Harlem).
- Becchi P. 2016, *Kant diverso. Pena, natura, dignità*, Brescia: Morcelliana.
- Belloni I. 2015, "Tradizione filosofica e modernità giuridica nel *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria", in G. Rossi e F. Zanuso (eds.) 2015, *Attualità e storicità del «Dei delitti e delle pene» a 250 anni dalla pubblicazione*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane: 179-193.
- Bobbio N. 1965, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano: Edizioni di Comunità.
- Boonin D. 2008, *The Problem of Punishment*, New York: Cambridge University Press.
- Buccolini C. e Lamarra A. (eds.) 2019, *Nomos-Lex. Atti del XV Colloquio Internazionale (Roma, 4-6- gennaio 2016)*, Firenze: Leo S. Olschki.
- Cacciari M. – Irti N. 2019, *Elogio del diritto. Con un saggio di Werner Jaeger*, Milano: La nave di Teseo.
- Camus A. 1980 [1942], *Il mito di Sisifo*, trad. it. di Attilio Borrelli, prefazione di Corrado Rosso, Milano: Bompiani (ed. or. *Le mythe de Sisyphe. Essai sur l'absurde*, Paris: Gallimard).
- Cattaneo M. A. 1990, *Pena, diritto e dignità umana. Saggio sulla filosofia del diritto penale*, Torino: Giapichelli.

Cavalla F. 1979, *La pena come problema. Per un superamento della concezione razionalistica della difesa sociale*, Padova: Cedam.

Cavalla F. e Todescan F. (eds.) 2000, *Pena e riparazione*, Padova: CEDAM.

Curi U. 2002, "Il paradosso della pena", in U. Curi e G. Palombarini (eds.) 2002, *Diritto penale minimo*, Roma: Donzelli.

Curi U. 2019, *Il colore dell'inferno. La pena tra vendetta e giustizia*, Torino: Bollati Boringhieri.

D'Agostino F. 1993, *La sanzione nell'esperienza giuridica*, Torino: Giappichelli.

Ferrajoli L. 1989, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari: Laterza.

Fiandaca G. 2017, *Prima lezione di diritto penale*, Roma-Bari: Laterza.

Gianformaggio L. (ed.) 1993, *Le ragioni del garantismo. Discutendo con Luigi Ferrajoli*, Torino: Giappichelli.

Gigante M. 1993, *Nomos Basileus. Con un'appendice*, Napoli: Bibliopolis.

Goldie M. (ed.) 1997, *Locke: Political Essays*, Cambridge: Cambridge University Press.

Greco T. 2009, "Senza benda né spada. L'immagine weiliana della giustizia", in S. Tarantino (ed.) 2009, *Pensiero e giustizia in Simone Weil*, Roma: Aracne: 111-132.

Hart H. L. A. 1965 [1961], *Il concetto di diritto*, a cura e con una introduzione di Mario A. Cattaneo, Torino: Einaudi (ed. or. *The Concept of Law*, London: Oxford University Press).

Hart H. L. A. 1981 [1968], *Responsabilità e pena*, trad. it. di Mario Jori, Milano: Edizioni di Comunità (ed. or. *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*, Oxford: Oxford University Press).

Havelock E. A. 1983 [1978], *Dike. La nascita della coscienza*, Roma-Bari: Laterza (ed. or. *The Greek Concept of Justice. From Its Shadow to Its Substance in Plato*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press).

Ippolito D. 2014, "Filosofia e diritto penale in Cesare Beccaria. Intervista a Philippe Audegean", *Notizie di Politeia*, 116: 53-61.

Irti N. 2004, *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari: Laterza.

Irti N. 2011, *Diritto senza verità*, Roma-Bari: Laterza.

- Irti N. – Severino E. 2001, *Dialogo su diritto e tecnica*, Roma-Bari: Laterza.
- Jellamo A. 2005, *Il cammino di Dike. L'idea di giustizia da Omero a Eschilo*, Roma: Donzelli.
- Llano Alonso F. 2018, *Homo excelsior. Los límites ético-jurídicos del transhumanismo*, Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Locke J. 1971 [1690], *Saggio sull'intelletto umano*, a cura di Marian e Nicola Abbagnano, Torino: UTET (ed. or. *An Essay Concerning Humane Understanding. In Four Books*, London: T. Basset).
- Locke J. 1996 [1954], *Saggi sulla legge naturale*, a cura di Marta Cristiani e con una introduzione di Giuseppe Bedeschi, Roma-Bari: Laterza (ed. or. *Essays on the Law of Nature*. The Latin text with a translation, introduction and notes. Together with transcripts of Locke's shorthand in his Journal for 1675, ed. by W. von Leyden, Oxford: Clarendon Press).
- Locke J. 1998 [1960], *Il secondo trattato sul governo. Saggio concernente la vera origine, l'estensione e il fine del governo civile*, trad. it. del secondo trattato di Anna Gialluca, introduzione di Tito Magri, Milano: BUR (ed. or. *Two Treatises of Government* [1690], ed. by Peter Laslett, Cambridge: Cambridge University Press).
- Locke J. 2007 [1960], *Due trattati sul governo*, a cura di Brunella Casalini, Pisa: PLUS (ed. or. *Two Treatises of Government*, ed. by Peter Laslett, Cambridge: Cambridge University Press).
- Lombardi Vallauri L. 2001, *Nera luce. Saggio su cattolicesimo e apofatismo*, Firenze: Le Lettere.
- Lynn S. 1988, "Locke and Beccaria: Faculty Psychology and Capital Punishment", *Postscript*, 5: 1-12.
- Mannozi G. 2003, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano: Giuffrè.
- Marchetti I. – Mazzucato C. 2006, *La pena 'in castigo'. Un'analisi critica su regole e sanzioni*, Milano: Vita e Pensiero.
- Milazzo L. 2018, *Liberi tutti? Alcune considerazioni su libero arbitrio e colpevolezza*, Torino: Giappichelli.
- Nerhot P. (ed.) 2008, *L'identità plurale della filosofia del diritto*. Atti del XXVI Congresso della Società Italiana di Filosofia del Diritto (Torino, 16-18 settembre 2008), Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Portinaro P. P. 2007, "La giustizia retributiva oltre la pena", *Rivista di filosofia*, 98 (2): 259-278.
- Prosperi A. 2008, *La giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Torino: Einaudi.

- Quinton A. M. 1954, "On Punishment", *Analysis*, 14 (6): 133-142.
- Ripepe E. 2014, "Fragilità del potere, il tuo nome è uomo", *Rivista di filosofia del diritto*, 2: 331-346.
- Ripepe E. 2015, "La storia della filosofia del diritto", *Rivista di filosofia del diritto*, num. spec.: 43-53.
- Rodotà S. 2006, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano: Feltrinelli.
- Ross A. 1972 [1970], *Colpa, responsabilità e pena*, trad. it. di B. Benedixen – P. L. Lucchini, Milano: Giuffrè (ed. or. *Skyld, ansvar og straf*, København: Berlingske Forlag).
- Sbriccoli M. 2003, "La benda della giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all'età moderna", in Aa. Vv. 2003, *Ordo iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Milano: Giuffrè: 41-95.
- Sbriccoli M. 2009, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano: Giuffrè.
- Schauer F. 2016 [2009], *Il ragionamento giuridico. Una nuova introduzione*, trad. it. di Giovanni Battista Ratti, edizione italiana a cura di Giovanni Battista Ratti e Vito Velluzzi, Roma: Carocci (ed. or. *Thinking Like a Lawyer. A New Introduction to Legal Reasoning*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press).
- Severino E. 2015, *Dike*, Milano: Adelphi.
- Stolfi E. 2020, *La cultura giuridica dell'antica Grecia. Legge, politica, giustizia*, Roma: Carocci.
- Weil S. 1996 [1950], *Attesa di Dio. Obbedire al tempo*, trad. it. di Orsola Noemi, introduzione di Joseph-Marie Perrin, prefazione di Laura Boella, Milano: Rusconi (ed. or. *Attente de Dieu*, introduction et notes de Joseph-Marie Perrin, O. P., La Colombe, Paris: Éditions du vieux colombier).
- Zanuso F. e Fuselli S. (eds.) 2004, *Ripensare la pena. Teorie e problemi nella riflessione moderna*, Padova: CEDAM.
- Zarone G. 1971, *Etica e politica nell'utilitarismo di Cesare Beccaria*, Napoli: Istituto Italiano per gli Studi Storici.